REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/86 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1986/1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), modificata da ultimo dalla decisione 86/46/CEE (2), in particolare l'allegato IX,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato IX della decisione 80/1186/CEE prevede che il rum, l'arak e il tafia siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che la Comunità ha definito con decisione 86/47/CEE (3) il regime applicabile agli scambi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) ; che questa decisione prevede l'applicazione da questi due Stati membri delle disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali da applicare alle importazioni dei prodotti originari dei PTOM ;

considerando che il volume contingentale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e che a tale quantitativo viene applicato un certo tasso di incremento ; che è opportuno fissare questo tasso al 27 % ; che il periodo contingentale si estende dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente ;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1983, 1984 e 1985 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei paesi e territori sopra citati sono state effettuate nel 1983 per una quantità pari a 13 306 ettolitri di alcole puro ; che pertanto è opportuno stabilire il volume del contingente tariffario comunitario per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987 a 16 899 ettolitri di alcole puro ;

considerando che, tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono essere approssimativamente fissate come segue :

Benelux :	59,99
Danimarca :	7,04
Germania :	10,88
Grecia :	0,51
Spagna :	1,95
Francia :	4,02
Irlanda :	4,02
Italia :	1,95
Portogallo :	1,95
Regno Unito :	7,69

considerando che è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987, il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1 della decisione 80/1186/CEE, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 16 899 ettolitri di alcole puro.

2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 80/1186/CEE.

3. Entro i limiti delle loro quote indicate all'articolo 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1985 e della decisione 86/47/CEE.

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 94.
(3) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri :

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux :	10 139
Danimarca :	1 190
Germania :	1 840
Grecia	30
Spagna :	330
Francia :	680
Irlanda :	680
Italia :	330
Portogallo :	330
Regno Unito :	1 350

Articolo 3

1. Gli Stati membri amministrano le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari dei detti paesi e territori, presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Conformemente all'articolo 6 dell'allegato IX della decisione 80/1186/CEE, le importazioni dei prodotti in questione originari di detti paesi e territori sono soggette ad una sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi all'importazione di detti prodotti effettivamente imputati alle loro quote nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate all'articolo 1, paragrafo 2.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMIT-KROES